

**Regolamento degli studi  
della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche**  
del 1° marzo 2025

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 settembre 2017;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "cure infermieristiche" del 24 settembre 2007;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "soccorritori" del 21 gennaio 2008;
- il Programma quadro d'insegnamento per gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori "cure di anestesia -cure intense – cure urgenti" del 10 luglio 2009;
- la Convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore socio-sanitario del 1° settembre 2021;

decreta:

Capitolo primo  
**Generalità**

**Art. 1           Descrizione e titoli**

<sup>1</sup>La Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI) di Bellinzona e Manno offre cicli di formazione SSS per infermieri, soccorritori e post diploma in cure di anestesia, cure intense e cure urgenti, oltre a garantire percorsi passerella e/o abbreviati.

<sup>2</sup>I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) «infermiera/e dipl. SSS»;
- b) «soccorritrice/ore dipl. SSS»;
- c) «esperta/o in cure anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS».

<sup>3</sup>La SSSCI può offrire corsi di formazione continua nell'ambito dei settori di sua competenza.

**Art. 2           Commissione di vigilanza**

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015:

- a) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione infermieri è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della formazione professionale (DFP), almeno tre infermieri dipl. SSS o titolo equivalente e un medico;
- b) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione soccorritori è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della SEFSS, almeno tre soccorritori diplomati SSS o con titolo equivalente e un medico.
- c) la commissione di vigilanza per la formazione post diploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della

SEFSS, almeno tre medici in rappresentanza del rispettivo ambito di specializzazione e quattro infermieri con titolo dipl. SPD SSS che rappresentino il rispettivo ambito di specializzazione.

## Capitolo secondo

### **Ammissione e frequenza**

#### **Art. 3 Ammissione alla formazione infermieri e soccorritori**

<sup>1</sup>Sono ammessi direttamente alla formazione triennale, previo superamento della visita medica d'entrata, i candidati titolari di un Attestato Federale di Capacità (AFC) di Operatore Socio-Sanitario (OSS), di Assistente di Studio Medico (ASM) con maturità professionale integrata o candidati titolari di un certificato di Maturità Specializzata Sanitaria (MSSan), e/o Maturità Professionale (MP2) a condizione che abbiano un AFC in ambito sanitario.

<sup>2</sup>Sono in seguito ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un certificato triennale di scuola specializzata, di un AFC ottenuto nelle professioni di Operatore Socio-Assistenziale (OSA), di ASM, di Assistente Dentale (AD) e di Assistente di Farmacia (AF). I candidati in possesso dei titoli descritti non devono frequentare il corso integrativo di biologia, chimica e fisica e non devono svolgere lo stage di 6 settimane.

<sup>3</sup>I candidati titolari di un AFC in altre professioni, con o senza un attestato di una maturità professionale (MP), i candidati titolari di un certificato di maturità specializzata (MS) non sanitaria, devono frequentare il "corso integrativo" in biologia, chimica e fisica con l'ottenimento della relativa certificazione e svolgere uno stage di 6 settimane presso un Istituto di cura entro l'inizio della formazione.

<sup>4</sup>I candidati titolari di una maturità estera o non, non comprensiva delle scienze naturali o di titoli equivalenti sono tenuti a frequentare il "corso integrativo" in biologia, chimica e fisica ottenendo la relativa certificazione e a svolgere uno stage di 6 settimane presso un istituto di cura entro l'inizio della formazione.

<sup>5</sup>L'esame di graduatoria, che può essere ripetuto una sola volta, prevede un'analisi scritta di un testo, un colloquio professionale ed un colloquio di idoneità psicologica.

<sup>6</sup>I candidati per la formazione di soccorritori devono aver superato una prova fisica di reazione e resistenza oltre ad essere in possesso della licenza di condurre (categoria B).

#### **Art. 4 Ammissione alla formazione abbreviata per infermieri e soccorritori**

<sup>1</sup>Sono ammessi alla formazione abbreviata per infermieri, previo superamento della visita medica d'entrata, i candidati titolari di un AFC di OSS:

- a) con maturità professionale socio sanitaria (MPSS) provenienti dalla scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS), a condizione che vengano ottenute le note minime nelle materie indicate nella procedura d'iscrizione alla SSSCI;
- b) Gli AFC OSS senza maturità Sociosanitaria a condizione che acquisiscano l'analisi di situazione

<sup>2</sup>Sono ammessi alla formazione abbreviata nel percorso formativo parallelo all'attività professionale (PAP) per acquisire un diploma di infermiere diplomato SSS, i titolari di un diploma di soccorritore CRS o SSS che:

- a) presentano un dossier di candidatura;
- b) superano la visita medica d'entrata;
- c) possano esibire un contratto di lavoro con un servizio ambulanza precedente all'inizio della formazione di almeno 24 mesi;
- d) hanno un impiego almeno al 50% durante il periodo di formazione;
- e) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

<sup>3</sup>Sono ammessi alla formazione abbreviata per soccorritori, previo superamento della visita

medica di entrata, gli infermieri titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diplomadi livello II della Croce Rossa Svizzera (CRS) o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS, Attestato Federale Professionale di professione di specializzazione (AFP) di Soccorritore Ausiliario d'Ambulanza (SAA) che hanno superato una prova fisica di reazione e resistenza e che sono in possesso della licenza di condurre (categoria B).

<sup>4</sup>I titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS sono ammessi al percorso formativo PAP se:

- a) possono vantare un'esperienza professionale successiva all'ottenimento del diplomad'infermiere nell'ambito del contesto preospedaliero di almeno 12 mesi;
- b) hanno un impiego al 100 % durante il periodo di formazione (altre percentuali saranno oggetto di valutazione e il periodo di formazione sarà adattato al grado ridotto dell'impiego);
- c) presentano l'accordo scritto della Direzione del servizio ambulanza di provenienza a frequentare il corso per l'ottenimento della licenza di condurre cat. C1 o eventualmente BTPP. L'accesso alle procedure di qualificazione finali, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza categoria C1 e/o professionale equivalente. Il corso è a carico dei servizi ambulanza;
- d) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza dell'avvenuta valutazione dell'idoneità fisica del proprio collaboratore;
- e) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza delle competenze indicate nel capitolo accreditamento generale (trasmissione dati, topografia, guida);
- f) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

#### **Art. 5 Ammissione alla formazione post diploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti**

<sup>1</sup>Sono ammessi al percorso formativo PAP i candidati titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS con un'esperienza professionale di almeno 6 mesi al 100% nel settore delle cure infermieristiche acute in un ospedale o in una clinica a condizione che:

- a) possono vantare un'esperienza professionale di almeno 3 mesi nel contesto corrispondente alla specializzazione prescelta acquisita precedentemente all'inizio della formazione;
- b) hanno un impiego almeno all'80% in un settore corrispondente al ciclo di studio scelto e riconosciuto quale centro di formazione pratica secondo le raccomandazioni emanate dalla Commissione di sviluppo del Programma Quadro (PQ) d'insegnamento per gli studi post-diploma SSS "cure anestesia", "cure intense", "cure urgenti";
- c) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

<sup>2</sup>La direzione di istituto può eccezionalmente decidere l'ammissione di candidati su dossier

#### **Art. 6 Frequenza e sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1°luglio 2015.

<sup>2</sup>In caso di frequenza irregolare e/o discontinua dalle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup>Assenze superiori al 15% della durata di un singolo stage comportano la mancata acquisizione dello stesso.

<sup>4</sup>Per le formazioni postdiploma, assenze superiori a 40 giorni di formazione teorico/pratica comportano il prolungamento corrispondente della formazione.

## Capitolo terzo Insegnamento

### Art. 7 Durata e modalità

<sup>1</sup>I cicli di formazione per infermieri e soccorritori diplomati SSS hanno la durata di tre anni e non possono durare complessivamente più di cinque anni. Il ciclo di formazioni infermieri prende avvio due volte all'anno.

<sup>2</sup>Il ciclo di formazione esperta/o in cure di anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS dura due anni con una percentuale di occupazione del 100% e deve essere conclusa entro 4 anni dall'inizio della formazione. In caso di percentuale d'occupazione ridotta essa si prolunga a compensazione della riduzione del grado di occupazione.

<sup>3</sup>I cicli come da cpv. 1 e 2 sono così strutturati:

| Forme di apprendimento          | Infermieri      | Soccorritori    | SPD SSS        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Lezioni in aula                 | 1600 ore        | 1440 ore        | 635 ore        |
| Studio autonomo                 | 430 ore         | 300 ore         | 40 ore         |
| Valutazioni e lavoro di diploma | 130 ore         | 65 ore          | 45 ore         |
| Training & Transfert (T&T)      | 540 ore         | 355 ore         | 180 ore        |
| Formazione pratica              | 2700 ore        | 3240 ore        | -              |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>5400 ore</b> | <b>5400 ore</b> | <b>900 ore</b> |

<sup>4</sup>La durata degli studi di cui al cpv. 1 può essere ridotta a due anni per la formazione abbreviata infermieri e soccorritori con riferimento all' Art. 4 cpv2; ad un anno per la formazione abbreviata infermieri PAP e per quella soccorritori diplomati CRS o SSS. La formazione non può durare complessivamente più di quattro anni così strutturati

| Forme di apprendimento          | Formazione abbreviata infermieri | Formazione abbreviata infermieri (PAP) | Formazione abbreviata soccorritori (PAP) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Lezioni in aula                 | 1203 ore                         | 664 ore                                | 290 ore                                  |
| Studio autonomo                 | 260 ore                          | 28 ore                                 | 10 ore                                   |
| Valutazioni e lavoro di diploma | 130 ore                          | 40 ore                                 | 20 ore                                   |
| Training & Transfert (T&T)      | 307 ore                          | 68 ore                                 | 100 ore                                  |
| Formazione pratica              | 1700 ore                         | 1120 ore                               | Attivi nei servizi                       |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>3600 ore</b>                  | <b>1920 ore</b>                        | <b>420 ore</b>                           |

La formazione per tutti i cicli comprende:

- un programma di formazione su base modulare
- corsi teorici e di simulazione organizzati a moduli sia in presenza sia a distanza, sia a carattere teorico che pratico che nel training e Transfert

<sup>5</sup>La persona in formazione può sospendere/interrompere la formazione una sola volta per motivi giustificati e riprenderla entro due anni dalla data della sospensione/interruzione.

<sup>6</sup>Per ogni ciclo di formazione l'anno scolastico può essere ripetuto una sola volta.

## **Art. 8 Definizione dei programmi di formazione**

I programmi di formazione validati dalle procedure di riconoscimento federale si basano su PQ d'insegnamento emanati dalla SEFRI e presenti negli allegati.

## **Art. 9 Formazione pratica**

<sup>1</sup>Le persone in formazione effettuano periodi di formazione pratica (stage pratici) in diversi istituti sociosanitari del Cantone, della Svizzera o all'estero denominati istituti di formazione pratica (IFP).

<sup>2</sup>La direzione del Centro Professionale Sociosanitario Infermieristico (CPSInf) assegna, in collaborazione con l'Unità Coordinamento Stage Sociosanitari (UCSS), i posti di stage tenendo in considerazione gli obiettivi della formazione e le esigenze organizzative degli Istituti di Formazione Pratica (IFP). Le persone in formazione possono effettuare periodi di stage anche fuori cantone rispettivamente oltre i confini nazionali.

<sup>3</sup>Le condizioni minime per essere riconosciuti IFP risiedono nei rispettivi Piani Quadro (PQ)

## **Art. 10 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari**

<sup>1</sup>La persona in formazione (se non frequenta percorsi formativi PAP) percepisce un'indennità mensile secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione. Per le formazioni PAP, i datori di lavoro provvedono ad assicurare le persone in formazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro la perdita di salario conseguente a malattia.

<sup>3</sup>Le spese per il materiale, il lavoro di diploma e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

<sup>4</sup>La persona in formazione che intende abbandonare la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di 15 giorni. Il versamento dell'indennità viene sospesa al termine stabilito, così come la copertura per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la perdita di salario conseguente a malattia.

<sup>5</sup>Per quanto attiene a diritti e doveri relativi alla formazione pratica qui non regolamentati fa stato la Convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore sociosanitario del 1° settembre 2021.

## **Art. 11 Controlli della salute**

<sup>1</sup>La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica d'entrata. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle direttive del medico cantonale (Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti nonché alle disposizioni dei luoghi di stage), le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

<sup>2</sup>Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

<sup>3</sup>La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

<sup>4</sup>In casi particolari la direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto  
**Note e promozione**

**Art. 12 Note**

<sup>1</sup>In riferimento all'art. 32 cpv. 4 del regolamento delle scuole professionali del 1°luglio 2015 la scala di valutazione è la seguente:

A = ottimo (corrispondente alla nota 6)

B = molto buono (corrispondente alla nota 5.5)

C = buono (corrispondente alla nota 5)

D = soddisfacente (corrispondente alla nota 4.5)

E = sufficiente (corrispondente alla nota 4)

F = insufficiente (corrispondente alla nota 3)

<sup>2</sup>Le note da A a E sono considerate «acquisite»

**Art. 13 Criteri di promozione nel ciclo di formazione infermieri**

<sup>1</sup>La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica (stage); in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il I° anno.

Quest'ultima supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il II° anno.

La stessa supera il primo semestre del III° anno accedendo alla procedura di qualificazione finale se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche previste. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il III° anno.

<sup>2</sup>La valutazione insufficiente dei rapporti di formazione pratica sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

**Art. 14 Criteri di promozione nel ciclo di formazione soccorritori**

<sup>1</sup>La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il I° anno.

<sup>2</sup>La persona in formazione supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nei rapporti di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il II° anno.

<sup>3</sup>La persona in formazione accede alla procedura di qualificazione finale se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione d'istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il III° anno. L'accesso alla procedura di qualificazione finale, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza categoria C1 e/o professionale equivalente.

<sup>4</sup>La valutazione «insufficiente» dei rapporti di formazione pratica sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

## **Art. 15 Criteri di promozione nella formazione SPD SSS Cure Anestesia, Cure Intense, Cure Urgenti**

<sup>1</sup>La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite.

La non acquisizione del periodo di formazione pratica comporta la ripetizione del periodo di valutazione con il conseguente prolungamento di formazione.

La ripetizione della valutazione pratica può essere effettuata una sola volta durante la formazione.

<sup>2</sup>La persona in formazione supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite.

La non acquisizione delle competenze previste nella formazione pratica comporta il prolungamento di formazione.

La ripetizione della valutazione pratica può essere effettuata una sola volta durante la formazione.

Il superamento delle prove previste permette di accedere al periodo di qualificazione finale con le prove previste dal Piano Quadro d'Insegnamento.

## **Art. 16 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione infermieri**

<sup>1</sup>Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

<sup>2</sup>La procedura di qualificazione finale prevede che tra gli esaminatori siano presenti docenti delle discipline d'esame e di regola esperti della pratica professionale.

<sup>3</sup>La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

<sup>4</sup>La procedura di qualificazione finale è considerata superata se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono acquisite.

<sup>5</sup>La persona in formazione che non ha superato una o più parti della procedura di qualificazione finale può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, la procedura di qualificazione finale sarà considerata definitivamente non superata.

<sup>6</sup>La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

## **Art. 17 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione soccorritori**

<sup>1</sup>La procedura di qualificazione finale é costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica
- b) una qualificazione del periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

<sup>2</sup>La procedura di qualificazione finale prevede che tra gli esaminatori siano presenti docenti delle discipline d'esame e esperti di materia esterni, e/o docenti di materia praticanti nei servizi autoambulanza designati prima della procedura di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

<sup>3</sup>La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

<sup>4</sup>Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

<sup>5</sup>La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di

qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

<sup>6</sup>La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

#### **Art. 18          Procedura di qualificazione finali nel ciclo di formazione SPD SSS Cure Anestesia, Cure Intense, Cure Urgenti**

<sup>1</sup>La procedura di qualificazione finale é costituita dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica;
- b) un esame orale riferito al lavoro di diploma;
- c) un esame pratico, oppure un'analisi orale di una situazione clinica, oppure un esame di simulazione.

<sup>2</sup>La procedura di qualificazione finale é valida se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame, esperti di materia esterni con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore e/o docenti professionali attivi nei contesti della pratica professionale, designati prima delle procedure di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

<sup>3</sup>La qualificazione finale è considerata superata se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

<sup>4</sup>La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate in data stabilita dalla direzione di istituto; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Capitolo quinto

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 20          Norme transitorie**

Per le persone già in formazione si applicano le disposizioni previgenti.

#### **Art. 21          Entrata in vigore e pubblicazione**

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2024/2025 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

<sup>2</sup>Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 1 marzo 2025

Per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport:  
La Consigliera di Stato,  
Direttrice: Marina Carobbio Guscelli  
Il Direttore della Divisione della formazione professionale: Paolo Colombo

## Allegato A

Piano di studio infermieri dipl. SSS

Alla fine della formazione l'allievo deve essere competente in relazione ai seguenti processi di lavoro, che sono suddivisi in quattro processi principali:

|  |
|--|
| <b>Processo di cura</b>  |
| 1. Raccolta dei dati e anamnesi<br>2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure<br>3. Intervento infermieristico<br>4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione |
| <b>Processo di comunicazione</b>   |
| 5. Comunicazione e gestione delle relazioni<br>6. Comunicazione intra ed interprofessionale  |
| <b>Management delle conoscenze</b>   |
| 7. Formazione continua<br>8. Funzione d'insegnamento e di formazione   |
| <b>Processo organizzativo</b>  |
| 9. Organizzazione e gestione<br>10. Logistica e amministrazione  |

Formazione triennale infermieri

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

| Ambito  | ORE 1. ANNO | ORE 2. ANNO | ORE3. ANNO | TOTALE ORE  |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| Processo di cura  | 440         | 500         | 100        | <b>1040</b> |
| Processo di comunicazione                                 | 60          | 60          | 20         | <b>140</b>  |
| Management delle conoscenze                               | 40          | 20          | 40         | <b>100</b>  |
| Processo organizzativo                                    | 140         | 120         | 60         | <b>320</b>  |
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>                         | <b>680</b>  | <b>700</b>  | <b>220</b> | <b>1600</b> |
| Studio autonomo   | 150         | 150         | 130        | <b>430</b>  |
| Valutazioni e lavoro di diploma                           | 10          | 10          | 110        | <b>130</b>  |
| Ore T&T   | 220         | 220         | 100        | <b>540</b>  |
| <b>Totale complessivo delle ore di formazione teorica</b> | <b>1060</b> | <b>1080</b> | <b>560</b> | <b>2700</b> |

Formazione abbreviata infermieri biennale

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

| <b>Ambito</b>   | <b>ORE<br/>1. ANNO</b> | <b>ORE<br/>2. ANNO</b> | <b>TOTALE<br/>ORE</b> |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Processo di cura  | 676                    | 167                    | <b>843</b>            |
| Processo di comunicazione                                     | 48                     | 23                     | <b>71</b>             |
| Management delle conoscenze                                   | 168                    | 58                     | <b>226</b>            |
| Processo organizzativo  | 17                     | 46                     | <b>63</b>             |
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>                             | <b>909</b>             | <b>294</b>             | <b>1203</b>           |
| Studio autonomo   | 120                    | 140                    | <b>260</b>            |
| Valutazioni e lavoro di diploma                               | 30                     | 100                    | <b>130</b>            |
| Ore T&T   | 140                    | 167                    | <b>307</b>            |
| <b>Totale complessivo<br/>delle ore di formazione teorica</b> | <b>1199</b>            | <b>701</b>             | <b>1900</b>           |

Formazione abbreviata (PAP) infermieri per soccorritori diplomati

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

| <b>Ambito</b>   | <b>ORE<br/>1. ANNO</b> | <b>ORE<br/>2. ANNO</b> | <b>TOTALE<br/>ORE</b> |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Processo di cura  | 290                    | 147                    | <b>437</b>            |
| Processo di comunicazione                                     | 33                     | 22                     | <b>55</b>             |
| Management delle conoscenze                                   | 34                     | 113                    | <b>147</b>            |
| Processo organizzativo  | 5                      | 20                     | <b>25</b>             |
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>                             | <b>362</b>             | <b>302</b>             | <b>664</b>            |
| Studio autonomo   | 14                     | 14                     | <b>28</b>             |
| Valutazioni e lavoro di diploma                               | 10                     | 30                     | <b>40</b>             |
| Ore T&T   | 34                     | 34                     | <b>68</b>             |
| <b>Totale complessivo<br/>delle ore di formazione teorica</b> | <b>420</b>             | <b>380</b>             | <b>800</b>            |

## Allegato B

Piano di studio soccorritori dipl. SSS.

Competenze operative (CO)

|  |
|--|
| <b>Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi (CO-1)</b>  |
| Documentazione<br>Assegnazione degli interventi e delle responsabilità<br>Direzione di interventi  |
| <b>Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative (CO-1, CO-2, CO-3)</b>   |
| Modo di affrontare rischi e pericoli<br>Visione d'insieme della situazione<br>Cooperazione e comunicazione   |
| <b>Misure di salvataggio e soccorso (CO-3, CO-4)</b>   |
| Valutazione dello stato del paziente<br>Messa in atto delle misure immediate salvavita<br>Soccorso preospedaliero al paziente<br>Presenza di contatto e comunicazione<br>Tecniche di salvataggio, mobilitazione e trasporto<br>Monitoraggio del paziente<br>Presenza a carico del paziente |
| <b>Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica (CO-5)</b>  |
| Gestione del materiale   |
| <b>Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione (CO-6)</b>   |
| Prevenzione Principi<br>etici e legali<br>Formazione e perfezionamento professionale   |

## Formazione triennale soccorritori

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

| Ambito   | ORE 1. ANNO | ORE2. ANNO | ORE 3. ANNO | TOTALE ORE  |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi                                | 42          | 12         | 0           | <b>54</b>   |
| Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative             | 91          | 66         | 14          | <b>171</b>  |
| Misure di salvataggio e soccorso   | 505         | 138        | 43          | <b>686</b>  |
| Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica                                | 32          | 15         | 52          | <b>99</b>   |
| Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione | 141         | 84         | 205         | <b>430</b>  |
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>  | <b>811</b>  | <b>315</b> | <b>314</b>  | <b>1440</b> |
| Studio autonomo  | 100         | 100        | 100         | <b>300</b>  |

|   |             |            |            |             |
|---|-------------|------------|------------|-------------|
| Valutazioni e lavoro di diploma                           | 10          | 10         | 45         | <b>65</b>   |
| Ore T&T   | 100         | 135        | 120        | <b>355</b>  |
| <b>Totale complessivo delle ore di formazione teorica</b> | <b>1021</b> | <b>560</b> | <b>579</b> | <b>2160</b> |

### **Formazione abbreviata soccorritori parallela all'attività professionale**

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

| <b>Ambito</b>  | <b>ORE ANNO DI FORMAZIONE</b> |
|--|-------------------------------|
| Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi                                | <b>30</b>                     |
| Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzativee operative              | <b>30</b>                     |
| Misure di salvataggio e soccorso   | <b>120</b>                    |
| Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica                                | <b>30</b>                     |
| Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione | <b>80</b>                     |
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>  | <b>290</b>                    |
| Studio autonomo  | <b>10</b>                     |
| Valutazioni e lavoro di diploma  | <b>20</b>                     |
| Ore T&T  | <b>100</b>                    |
| <b>Totale complessivo delle ore di formazione teorica</b>                                  | <b>420</b>                    |

## Allegato C

Piano di studio formazione SPD SSS CA-CI-CU

Processi di lavoro

|  |
|--|
| <b>PL1 Processo delle cure: specializzazione cure di anestesia</b>   |
| 1.1 Assistenza fase pre-operatoria<br>1.2 Assistenza fase operatoria<br>1.3 Terapia del dolore<br>1.4 Situazioni di urgenza e rianimazione<br>1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici<br>1.6 Assistenza in fase post-operatoria<br>1.7 Comunicazione e relazione |
| <b>PL1 Processo delle cure: specializzazione cure intense</b>  |
| 1.1 Ammissione e presa a carico dei pazienti<br>1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure intensive<br>1.3 Monitoraggio e trattamento medico-tecnico<br>1.4 Trattamento farmacologico<br>1.5 Trasporto di pazienti<br>1.6 Comunicazione e relazione      |
| <b>Processo delle cure: specializzazione cure urgenti</b>  |
| 1.1 Triage<br>1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure urgenti<br>1.3 Assistenza medica nelle cure urgenti<br>1.4 Comunicazione e relazione<br>1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici<br>1.6 Trattamento farmacologico                               |
| <b>PL2 Cooperazione e coordinamento</b>  |
| 2.1 Cooperazione intra e interprofessionale<br>2.2 Gestione della qualità e dei rischi<br>2.3 Documentazione infermieristica<br>2.4 Formazione e istruzione  |
| <b>PL3 Gestione personale</b>  |
| 3.1 Protezione personale<br>3.2 Sviluppo personale<br>3.3 Comunicazione e dinamiche di gruppo<br>3.4 Etica professionale e diritto   |
| <b>PL4 Gestione del sapere e sviluppo della professione</b>  |
| 4.1 Azione basata sull'evidenza<br>4.2 Sviluppo della professione  |

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per assi di competenza

| <b>Ambito</b>                 | <b>ORE<br/>1. ANNO</b> | <b>ORE<br/>2. ANNO</b> | <b>TOTALE<br/>ORE</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ASSE 1 Gestione e leadership  | 20                     | 20                     | <b>40</b>             |
| ASSE 2 Sviluppo personale     | 20                     | 20                     | <b>40</b>             |
| ASSE 3 Sviluppo professionale | 40                     | 50                     | <b>90</b>             |
| ASSE 4 Percorso specifico     | 240                    | 225                    | <b>465</b>            |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Totale ore lezioni in aula</b>                         | <b>320</b> | <b>315</b> | <b>635</b> |
| Studio autonomo   | 20         | 20         | <b>40</b>  |
| Valutazioni e lavoro di diploma                           | 10         | 35         | <b>45</b>  |
| Ore T&T   | 90         | 90         | <b>180</b> |
| <b>Totale complessivo delle ore di formazione teorica</b> | <b>440</b> | <b>460</b> | <b>900</b> |